

Proposta di legge

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

La presente proposta di legge intende sostenere uno specifico intervento rivolto ai lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, in quanto l'automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi, hanno rimodellato il mondo del lavoro, nel quale sono sovrappresentati lavori atipici nell'ambito della «gig economy», (Treccani: modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali). La presenza di piattaforme digitali che mediano l'incontro tra domanda e offerta di servizi (lavoro a chiamata tramite piattaforma) pone questioni relative a come assicurare un bilanciamento tra il potere contrattuale di lavoratori, datori di lavoro e piattaforme e come regolamentare questa attività. Questa emergente tipologia dei contratti di lavoro spesso non consente l'accesso a un'adeguata protezione sociale, per i rischi derivanti e connessi proprio allo svolgimento della peculiare prestazione lavorativa. Ferma restando la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile per la regolazione dei rapporti di lavoro, la Regione interviene in tema di tutela e sicurezza del lavoro, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, con la consapevolezza delle prerogative statali. Le leggi hanno già delineato, lasciando alla contrattazione collettiva ulteriori spazi, una tutela per questi nuovi lavoratori, con recenti modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in particolare introducendo il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

L'architrave normativo in tema di sicurezza sul lavoro è costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede sedi concertative (Comitato nazionale, Comitati regionali di coordinamento, Commissione per gli interPELLI, organismi pubblici a composizione mista) in cui si attua la fattiva cooperazione tra Stato e Regioni, secondo il principio della leale collaborazione. La normativa nazionale assegna alle Regioni un ruolo centrale per ciò che attiene alla concreta implementazione del principio della prevenzione, ineludibile premessa della tutela della salute delle persone, con l'attribuzione ad esse, tramite la promozione di un approccio dei servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro, della programmazione e dello svolgimento delle attività di prevenzione anche sui luoghi di lavoro con i conseguenti compiti di vigilanza.

L'intervento individuato, articolo 4, si colloca nell'ambito di competenza regionale delineato nelle sue finalità anche dall'ultimo Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025, con la previsione di un piano mirato di prevenzione regionale che abbia ad oggetto uno studio e un'analisi concertata tra le parti sociali tutte e che identifica il modello di intervento territoriale (Piano mirato di prevenzione PMP), quale strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione.

In tale ambito si prefigura la possibilità di sperimentare un modello di assistenza con obiettivi specifici, che si devono tradurre sostanzialmente in una maggior tutela e sicurezza sul lavoro per i “nuovi” lavoratori (prescindendo dalla tipologia contrattuale che li lega al datore di lavoro), non solo quindi per vigilare sull’adempimento che norme statali e contratti collettivi prevedono a carico dei datori di lavoro, ma anche e soprattutto con la finalità di perseguire la dignità del lavoratore e garantirla con adeguate previsioni concertate. Il Piano mirato di prevenzione ha quindi l’obiettivo di promuovere e sperimentare, secondo un modello condiviso, una modalità di intervento dei servizi di prevenzione che mira a coniugare le attività di assistenza con quelle di vigilanza nelle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 1 Oggetto: la disposizione definisce l’oggetto della disciplina, che nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e nel rispetto del principio di leale collaborazione con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è volta a incrementare la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, prescindendo dal tipologia del rapporto di lavoro.

Articolo 2 Accordi di collaborazione: la disposizione dispone che, oltre ai soggetti istituzionali previsti dal d.lgs 81/2008, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione per la definizione delle azioni e delle misure da intraprendere, nonché per l’attuazione dei relativi interventi.

Articolo 3 Programmazione: la disposizione dispone che in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, la Regione pianifichi le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Articolo 4 Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali: la disposizione dispone che sia approvato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP), ad integrazione delle linee di indirizzo, già approvate con deliberazione n. 231 del 15 marzo 2021, per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, con indicazione degli obiettivi specifici in tema di tutela e sicurezza del lavoro, per la definizione per l’analisi dei rischi e delle azioni di contrasto.

Articolo 5 Relazione al Consiglio regionale: la disposizione prevede una relazione al Consiglio, da parte della Giunta regionale, sullo stato di attuazione del Piano Mirato di Prevenzione.

Articolo 6 Norma finanziaria: la disposizione prevede che la legge non comporti oneri per il bilancio regionale.

